



Delibera della Giunta Regionale n. 247 del 11/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

ART. 24, COMMA 1, L.R. 26/2012 E S.M.I.. APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO
PER L'ANNATA VENATORIA 2019-2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 ha introdotto alcune innovazioni nelle norme per la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

- h. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (2010) di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;

TENUTO CONTO che:

- a. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1 settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
- c. nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori*" citato in premessa, l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le Regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi di quelli previsti all'interno della Guida, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. dei paragrafi 2.6, 2.7.2 e 2.7.9 del documento, citato in premessa, "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", di seguito per brevità denominato "*Guida alla disciplina della caccia*", in cui in particolare:
 - i. al paragrafo 2.6 dove, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 in cui è specificato: "*i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale"*";
- e. al paragrafo 2.7.9 è specificato: "tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2)";

come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", tra l'altro, è stabilito che:

- i. il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
- ii. "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", possibilità questa prevista anche dalla "Guida alla disciplina della caccia";
- iii. è preferibile prevedere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria di questa specie nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

CONSIDERATO che:

- a. ai sensi e per gli effetti delle previsione di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. nella seduta del 28 febbraio 2019 e del 28 maggio 2019 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2019/2020, predisposto dalla competente UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) della Direzione Generale (D.G.) per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00);
- b. la suddetta proposta di calendario venatorio 2019/2020 è stata modificata, alla luce delle indicazioni emerse nelle sedute del C.T.F.V.R. del 28 febbraio 2019 e del 28 maggio 2019, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della richiamata UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 218125 del 04.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992;
- c. l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 17/04/2019, prot. n. 26442, nel quale rappresenta che nella bozza di calendario venatorio alcune scelte "non [sono] condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente;" e manifesta il proprio sfavorevole avviso perché tali scelte sono discordanti con le indicazioni riportate nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori";
- d. nel medesimo parere, l'ISPRA ha parimenti evidenziato che "sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata";
- e. i competenti uffici regionali hanno esaminato le osservazioni presentate dall'ISPRA e approfondito le relative problematiche rassegnando, all'esito del supplemento di istruttoria svolta, le proprie motivate proposte, come da relazione trasmessa dalla UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" alla Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 2019.0366113 del 10/06/2019 e allegata al presente provvedimento;

RITENUTO, sulla base della proposta di calendario venatorio regionale 2019-2020 e del citato documento "Relazione istruttoria al calendario venatorio 2019-2020", di recepire le osservazioni dell'ISPRA contenute nel parere del 17/04/2019, fatte salve quelle per le quali i competenti uffici regionali hanno dedotto un motivato avviso contrario, articolatamente indicato nella citata relazione prot. n. 2019.0366113; ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere" (per tutte, TAR Lazio – Roma – sent. 2443/2011)

- a. di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: Cervo (*Cervus elaphus*), Daino (*Dama dama*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Muflone (*Ovis musimon*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*);
- b. di dover vietare, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario ai paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92.

VISTA la versione definitiva della proposta di calendario venatorio 2019-2020, allegato 1, completo di tavole grafiche per aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), unita alla presente deliberazione, che prevede, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per il giorno 1 settembre 2019 esclusivamente da appostamento per la specie Tortora e per i giorni 1°, 5 e 8 settembre esclusivamente da appostamento per le specie Gazza, Cornacchia grigia, Ghiandaia (per queste specie il periodo di prelievo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto);
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2019 al 10 febbraio 2020 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
- c. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- d. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carniere per le aree Natura 2000;
- e. le specie protette temporaneamente;
- f. il divieto di caccia per le specie non riportate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA dell'allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui all'art. 18 della L. n. 157/1992;
- g. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì); h. l'orario di caccia;
- i. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- k. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
- l. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;
 - ii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004; iii l'uso del tesserino venatorio, con riferimento, inoltre, al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - iii il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - iv il controllo del bracconaggio;
 - v l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;

RILEVATO che

- a. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto dirigenziale n. 963, del 9/09/2010, dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011;
- b. con il Decreto Dirigenziale n. 633 del 23/09/2011 dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al

565 del 04/12/2012 dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del calendario venatorio 2012-2013, a seguito delle Valutazioni Ambientali Strategiche e Valutazione di Incidenza espresse per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale - periodo 2013-2023, giusto il citato Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012, l'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento ha specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013- 2014 il calendario venatorio regionale annuale debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI al richiamato Piano Faunistico Venatorio, nella seduta del 26/07/2012;

- c. la proposta di calendario venatorio allegata include pertanto le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori regionali redatti in vigore del Piano Faunistico regionale 2013-2023, giusto Decreto Dirigenziale dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, n. 51 del 14/02/2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza relative al Piano Faunistico Venatorio della Campania periodo 2013-2023;
- d. l'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010, dispone, tra l'altro, che "non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventi puntualmente previsti nei piani faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti
- e. precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo"; l'ex Settore Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento, con propria nota n. 572260 del 6/08/2013, in riscontro a specifica richiesta, ha confermato che non è necessario esperire la procedura di V. I. per i calendari venatori regionali conformi agli indirizzi di cui al par. 9.5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale ed alle prescrizioni di cui ai DD.DD. n. 565 del 4/12/2012 e n. 51 del 14/02/2013;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per la stagione venatoria 2019/2020, completa di tutte le specifiche cartografie tematiche, tutte allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover approvare il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- c. di dover prevedere la massima divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2019-2020, mediante la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul sito dedicato, di cui all'indirizzo informatico: www.campaniacaccia.it.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per l'annata venatoria 2019-2020 - allegato 1 e le tavole grafiche ad esso relative, allegato 2 - aree percorse dal fuoco, allegato 3 - valichi montani, allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 5 - zone umide della regione, allegato 6 aree protette, allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S., tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale; di approvare, altresì, il modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Regione Campania, allegato 8 – tesserino venatorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 n. 35 del 20 Giugno 2019)19-
zione del calendario venatorio regiona PARTE I  Atti della Regione
- 2020;
3. di demandare alle strutture regionali competenti la pubblicazione, con la massima sollecitudine, del calendario venatorio approvato sul primo numero utile del B.U.R.C., sul sito specifico per il settore faunistico-venatorio regionale: www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC (Ufficio Staff del Capo di Gabinetto – 40 01 01), per quanto di rispettiva competenza.

CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2019-2020 - REGIONE CAMPANIA -

L'esercizio venatorio per l'annata **2019/2020**, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013, e seguenti e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e della Comunicazione della Commissione COM/2000/0001 def. sul **principio di precauzione** (articolo 191, comma 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

LA CACCIA IN CAMPANIA

Nel report (*Andamento delle iscrizioni negli ultimi anni (2011/2012 - 2018/2019)*) sono state analizzate le iscrizioni degli ultimi otto anni, dalla stagione venatoria 2011-2012 fino alla stagione venatoria 2018-2019. Le iscrizioni sono dettagliate per tipologia e per ATC e vengono riportate in forma aggregata nel riepilogo finale dal quale viene generato il grafico che esprime l'andamento decrescente della serie. Dalla lettura dei dati si evidenzia che in Campania si è registrata una riduzione delle iscrizioni agli ATC, passando dalle 51.184 della stagione 2011-2012 alle 41.691 della stagione 2018-2019. In termini percentuali si è registrata una riduzione delle iscrizioni pari circa al 19% sull'andamento delle iscrizioni agli ATC negli ultimi anni (2011-2012/2018-2019).

Tabella di sintesi

Stagione venatoria	Iscritti	variazione % (anno precedente)
2011-12	51.184	
2012-13	44.109	-13,82
2013-14	35.364	-19,83
2014-15	38.611	9,18
2015-16	42.692	10,57
2016-17	41.940	-1,76
2017-18	41.796	-0,34
2018-19	41691	-0,25

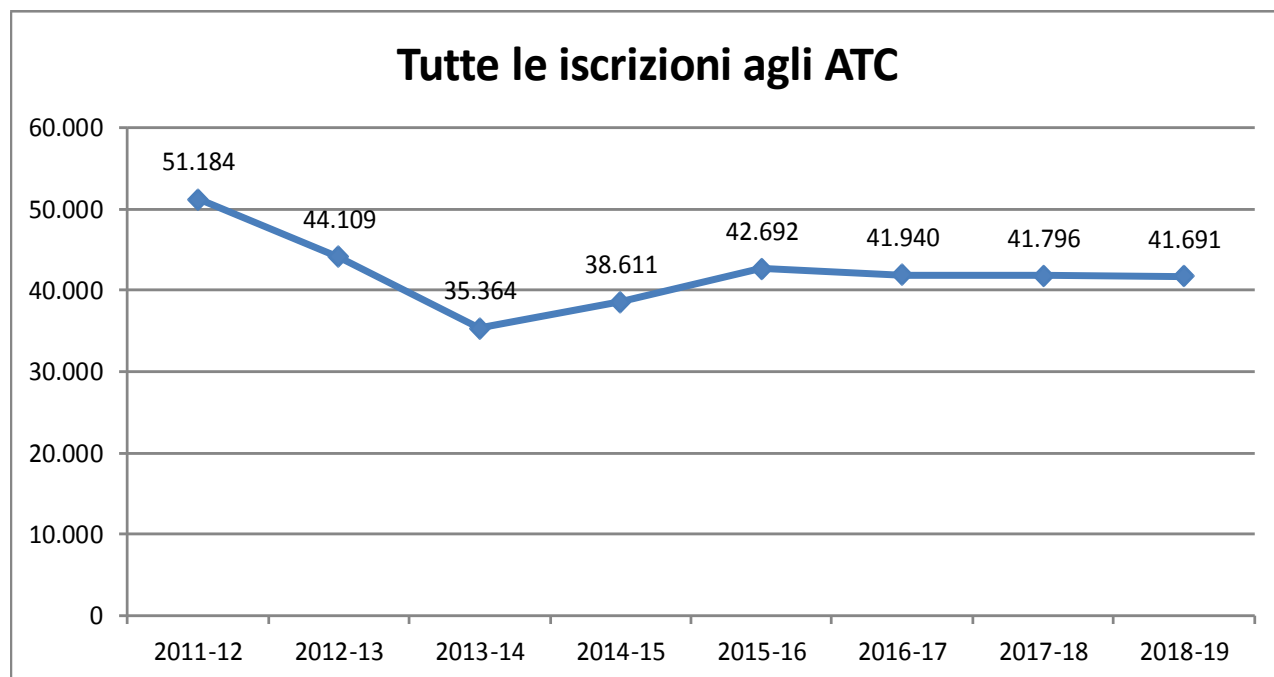
Tabella generale

Stagione	ATC	Iscrizioni con residenza venatoria	Iscrizioni nuove licenze	Iscrizioni senza residenza venatoria	Iscrizioni residenti fuori regione	Totale iscrizioni
2011/2012	AV1	7.518	178	2.642	486	10.824
	BN1	7.863	61	1.467	430	9.821
	CE1	9.498	294	1.517	629	11.938
	NA1	2.510	176	290	13	2.989
	SA1	5.684	194	1.229	55	7.162
	SA2	7.240	196	809	205	8.450

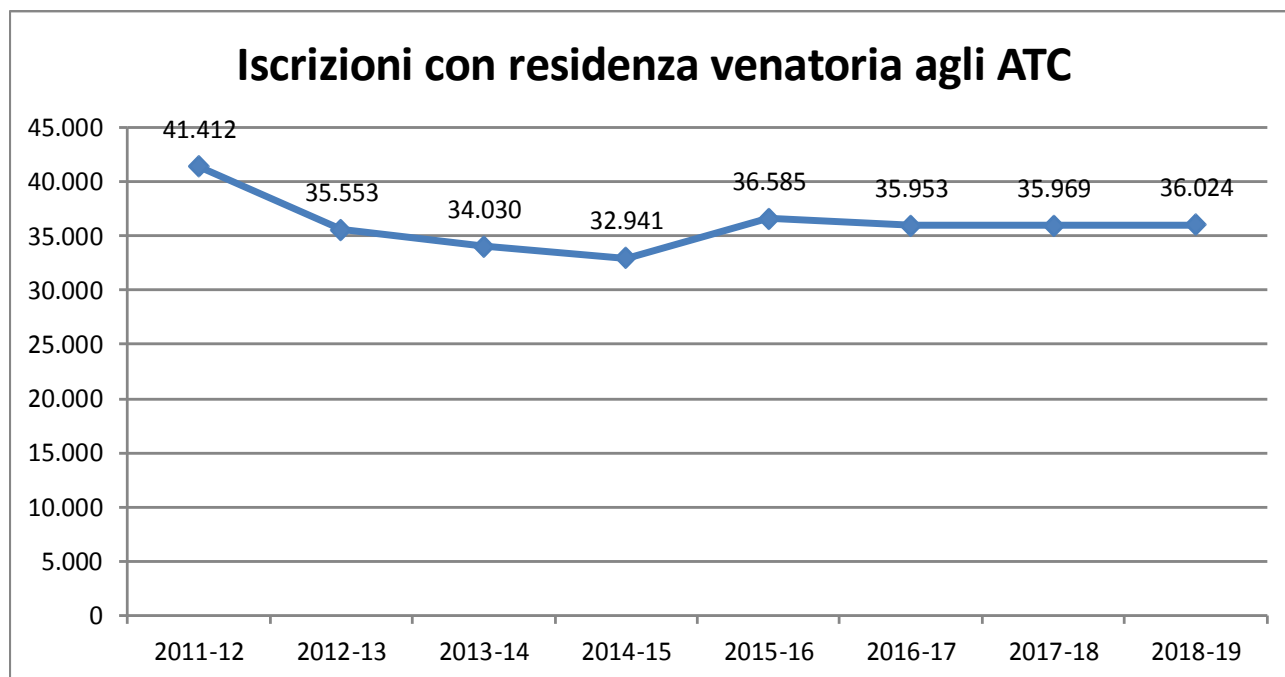
Totali		40.313	1.099	7.954	1.818	51.184
2012/2013	AV1	7.033	34	2.528	370	9.965
	BN1	5.512	45	1.371	233	7.161
	CE1	8.938	284	2.086	578	11.886
	NA1	4.152	59	386	5	4.602
	SA1	5.778	224	900	71	6.973
	SA2	3.436	58	28	0	3.522
Totali		34.849	704	7.299	1.257	44.109
2013/2014	AV1	5.724	15	4	404	6.147
	BN1	5.381	15	2	331	5.729
	CE1	9.284	279	0	498	10.061
	NA1	3.249	145	0	10	3.404
	SA1	6.164	113	1	84	6.362
	SA2	3.605	56	0	0	3.661
Totali		33.407	623	7	1.327	35.364
2014/2015	AV1	7.083	3	1.032	470	8.588
	BN1	6.404	14	539	319	7.276
	CE1	7.322	162	1.448	548	9.480
	NA1	2.791	117	560	23	3.491
	SA1	5.322	97	631	92	6.142
	SA2	3.591	35	8	0	3.634
Totali		32.513	428	4.218	1.452	38.611
2015/2016	AV1	7.957	1	1.828	469	10.255
	BN1	7.234	3	890	288	8.415
	CE1	7.718	163	851	534	9.266
	NA1	2.891	90	482	13	3.476
	SA1	6.101	69	624	117	6.911
	SA2	4.324	34	11	0	4.369
Totali		36.225	360	4.686	1.421	42.692
2016/2017	AV1	7.839	0	1.492	504	9.835
	BN1	6.389	0	715	255	7.359
	CE1	8.340	47	1.190	572	10.149
	NA1	2.931	27	604	23	3.585
	SA1	6.311	3	510	103	6.927
	SA2	4.064	2	19	0	4.085

Totali		35.874	79	4.530	1.457	41.940
2017/2018	AV1	8.116	1	1.516	433	10.066
	BN1	6.503	16	473	221	7.213
	CE1	7.844	163	1.442	574	10.023
	NA1	2.902	67	501	18	3.488
	SA1	6.297	15	526	109	6.947
	SA2	4.031	14	14	0	4.059
Totali		35.693	276	4.472	1.355	41.796
2018/2019	AV1	8.144	0	1.502	404	10.050
	BN1	6.469	14	484	232	7.199
	CE1	7.924	144	1.373	559	10.000
	NA1	2.932	100	495	15	3.542
	SA1	6.208	62	465	116	6.851
	SA2	4.015	12	22	0	4.049
Totali		35.692	332	4.341	1.326	41.691

Il grafico seguente illustra il numero dei cacciatori che si sono iscritti agli ATC campani nel periodo 2011/2012 al 2018/2019.



Il grafico seguente illustra il numero dei cacciatori che si sono iscritti con residenza venatoria agli ATC campani nel periodo 2011/2012 al 2018/2019.



SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITÀ VENATORIE (SUAV)

Attraverso il sistema telematico regionale www.campaniacaccia.it sono state di fatto attivate tutte le funzionalità che realizzano lo Sportello Unico delle Attività Venatorie (SUAV) in Regione Campania. Lo sportello prevede in via non esclusiva il canale telematico, risultando disponibile per gli utenti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, conferendo continuità totale nell'erogazione dei servizi (*generazione, stampa e vidimazione del tesserino, prenotazione, autorizzazione e controllo delle giornate di caccia in mobilità, divulgazione del calendario venatorio, etc.*), risultando in tal modo lo strumento di elezione, moderno, veloce ed affidabile, per tutte le interazioni degli utenti (cacciatori, Associazioni, Comuni, etc).

TESSERINO VENATORIO TELEMATICO (sul sito Web www.campaniacaccia.it)

Nell'ottica di adottare un nuovo sistema di stampa, distribuzione del tesserino venatorio e acquisizione di tutti i dati in esso contenuto, si è inteso avviare, nel corso della stagione venatoria 2015/2016 una sperimentazione di un nuovo modello "telematico". Sulla base dei risultati ottenuti, dal 2016/2017 si è proceduti **ad adottare in via definitiva**, un progetto di acquisizione del tesserino venatorio on-line sul sito Web www.campaniacaccia.it, prevedendo la possibilità, da parte del cacciatore, coadiuvato dalle Associazioni Venatorie autorizzate, di richiedere e stampare direttamente dal sito web il tesserino venatorio, valido a tutti gli effetti di legge.

Impatto del sistema telematico regionale della caccia sull'ambiente

L'impatto sull'ambiente determinato dall'utilizzo obbligatorio del sistema telematico regionale della caccia è davvero notevole e si concretizza in diverse modalità, riconducibili al **rispetto dell'indice di densità venatoria** e delle **procedure amministrative**.

L'accesso dei cacciatori agli A.T.C. è totalmente controllato, dal punto di vista quantitativo e qualitativo dal sistema, attraverso la definizione di graduatorie di ammissione redatte esclusivamente nel rispetto delle norme e dei criteri di priorità posseduti dai cacciatori: riserve di posti calcolate in modo preciso, in

base alla normativa, per cacciatori residenti fuori Regione, per iscrizioni senza residenza venatoria, per cacciatori con nuova licenza, per permessi giornalieri e per mobilità venatoria;

Controllo automatico dei posti disponibili per l'accesso giornaliero dei cacciatori agli A.T.C. nella fase di approvazione delle giornate di mobilità venatoria e dei permessi giornalieri da parte degli Organi di gestione, con esclusione forzata dei soggetti che si trovano in condizione di esubero.

Strumenti disponibili on line agli Organi di vigilanza per la verifica in tempo reale, ma anche preventiva e trativa, della condizione del cacciatore sottoposto a controllo che prescindono dalla documentazione esibita.

L'emissione del tesserino venatorio è subordinata alla regolarità, verificata da sistema, delle procedure amministrative, relative alla vecchia annualità (*consegna del tesserino avvenuta nei termini e nei modi previsti*), e della corrente annualità (*avvenuta ammissione ad un A.T.C., regolarità delle tasse dovute, correttezza formale e attualità dei dati forniti*).

Infatti il sistema inibisce l'emissione del nuovo tesserino venatorio fino a quando non viene regolarizzata la posizione di quello precedente.

La Regione Campania regolarmente provvede ad espletare l'attività di monitoraggio dei dati di prelievo contenuti nei tesserini venatori, ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 novembre 2012, così come evidenziato nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

Tabella - Tesserini monitorati negli anni 2014/2015 - 2018/2019

Stagione venatoria	Numero di tesserini monitorati nel sistema	Note
2014-2015	21.925	
2015-2016	23.388	
2016-2017	21994	
2017-2018	17760	
2018-2019	8418	(aggiornato alla data 21.05.2019)

Per la stesura dei calendari venatori si applicano, quindi, regole particolari unitamente a limitazioni volte a limitare nel tempo l'impatto della caccia e del disturbo venatorio. Sono inoltre in atto progetti di monitoraggio dell'avifauna che consentono di avere informazioni utili sull'andamento delle presenze in Campania sia degli uccelli svernanti che nidificanti.

Per quanto riguarda gli aspetti generali della problematica, la Regione Campania per il controllo del fenomeno ha avviato un'attività di monitoraggio sul territorio, sia per il controllo dei dati meteorologici, attraverso l'utilizzo della rete del Centro Agrometeorologico Regionale – C.R.A. , che per il controllo delle specie aviarie, espletato dai Servizi Territoriali Provinciali. La Regione Campania utilizza per il controllo della pressione venatoria un sistema telematico regionale “*campaniacaccia*”, che fornisce la totalità delle informazioni, tra cui anche i dati in forma aggregata dei prelievi venatori.

I dati monitorati dai tesserini venatori, consentono il rispetto dell'obbligo di vincolare al monitoraggio ed ai censimenti sia la programmazione venatoria che l'elaborazione del calendario venatorio. I dati in questione, sono stati regolarmente inviati, nei tempi previsti, al **Mi.P.A.A.F.**, al **M.A.T.T.M.** e **all'I.S.P.R.A.** Adempimenti, questi, previsti alla lettera d) dell'Allegato V alla direttiva 2009/147/CE recepite nelle disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con il Decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012).

La tabella che segue riporta i dati dei tesserini venatori anno 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 per provincia di **residenza anagrafica**.

Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini ritirati nel	Tesserini ritirati	Tesserini annullati
----------	-----------	--------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------------

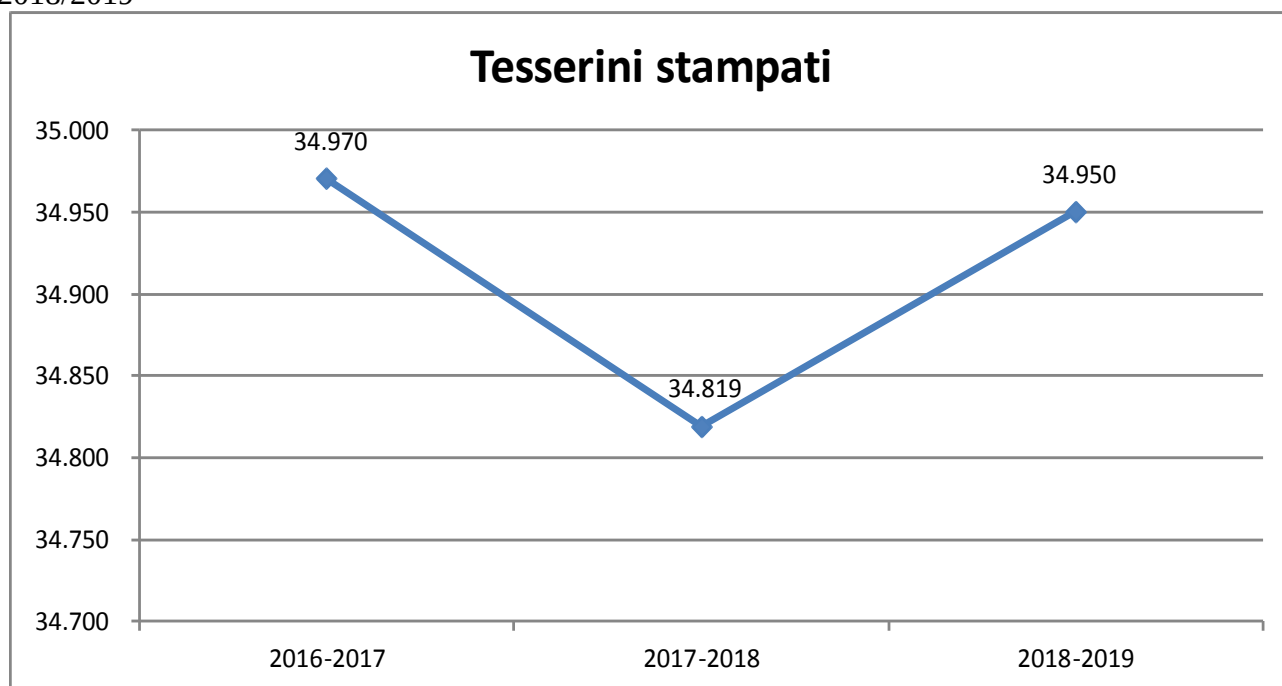
				sistema (31.03.2017)	(totali)	(smarrimenti, etc.)
2016/2017	AV	4.617	4.498	3867	4456	11
	BN	2.907	2.863	2580	2828	3
	CE	6.756	6.537	5728	6430	17
	NA	11.141	10.977	9422	10678	24
	SA	9.549	9.340	7302	9129	17
Totali		34.970	34.215	28899	33521	72
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini monitorati nel sistema (31.03.2018)	Tesserini ritirati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2017/2018	AV	4.740	4.660	4149	4581	5
	BN	2.885	2.805	2564	2765	3
	CE	6.761	6.581	5889	6452	13
	NA	10.905	10.760	9481	10550	10
	SA	9.528	9.301	8421	9191	9
Totali		34.819	34.107	30504	33539	40
Stagione	Provincia	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini monitorati nel sistema (1.04.2019)	Tesserini ritirati (1.04.2019)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2018/2019	AV	4735	4664	1124	4187	21
	BN	2948	2901	262	2668	5
	CE	6823	6633	784	6132	34
	NA	10827	10709	1398	9811	13
	SA	9617	9449	625	8700	39
Totali		34950	34356	4193	31498	112

La tabella che segue riporta i dati dei tesserini venatori anno 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 per ATC di **residenza venatoria**.

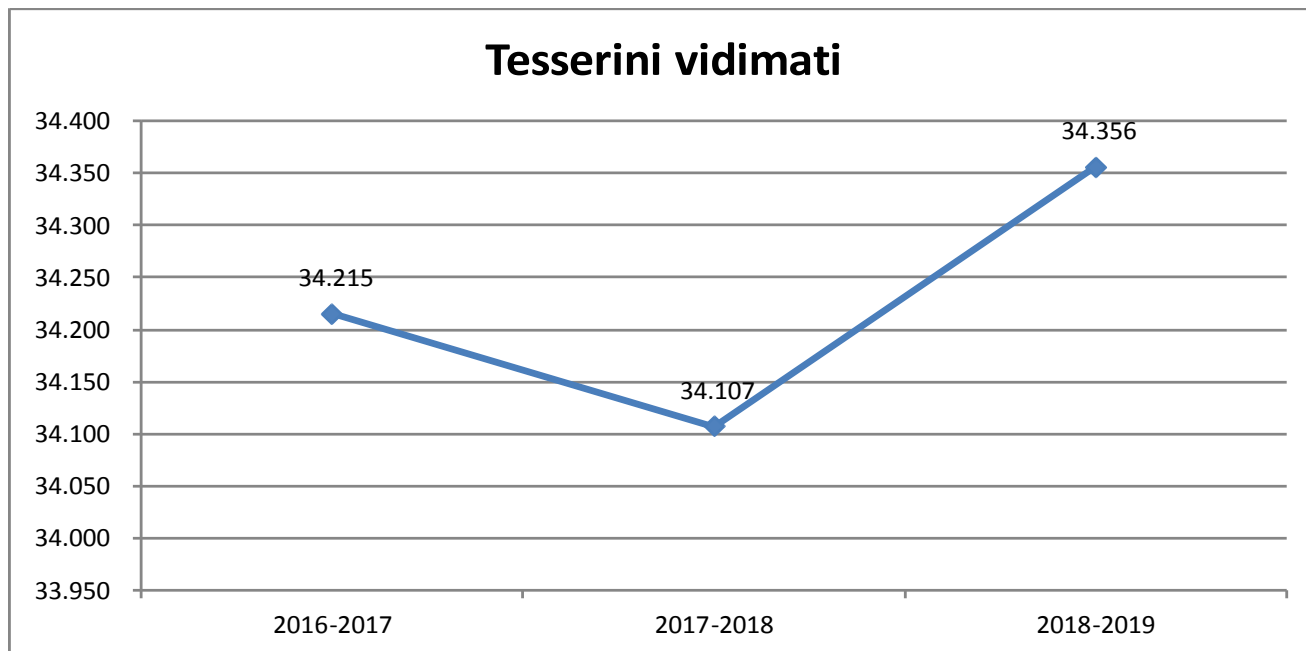
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini ritirati (31/03/2017)	Tesserini ritirati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2016/2017	Nessuno	418	362	261	344	4
	AV1	7.713	7.554	6481	7448	22
	BN1	6.166	6.065	5241	5918	12
	CE1	7.899	7.707	6790	7577	16
	NA1	2.750	2.712	2420	2654	3
	SA1	6.091	5.980	4793	5794	7
	SA2	3.933	3.835	2913	3786	8
Totali		34.970	34.215	28899	33521	72
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini ritirati (31/03/2018)	Tesserini ritirati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
	Nessuno	306	279	213	264	1
	AV1	7.953	7.841	7013	7716	8
	BN1	6.289	6.161	5438	6035	5

2017/2018	CE1	7.541	7.370	6642	7235	15
	NA1	2.741	2.701	2418	2658	3
	SA1	6.046	5.928	5283	5818	5
	SA2	3.943	3.827	3497	3813	3
Totali		34.819	34.107	30504	33539	40
Stagione	ATC	Tesserini stampati	Tesserini vidimati	Tesserini ritirati (1/04/2019)	Tesserini ritirati (totali)	Tesserini annullati (smarrimenti, etc.)
2018/2019	Nessuno	298	259			11
	AV1	7977	7878			28
	BN1	6288	6199			9
	CE1	7614	7444			29
	NA1	2816	2784			1
	SA1	6037	5946			13
	SA2	3920	3846			21
Totali		34950	34356	31521	32782	112

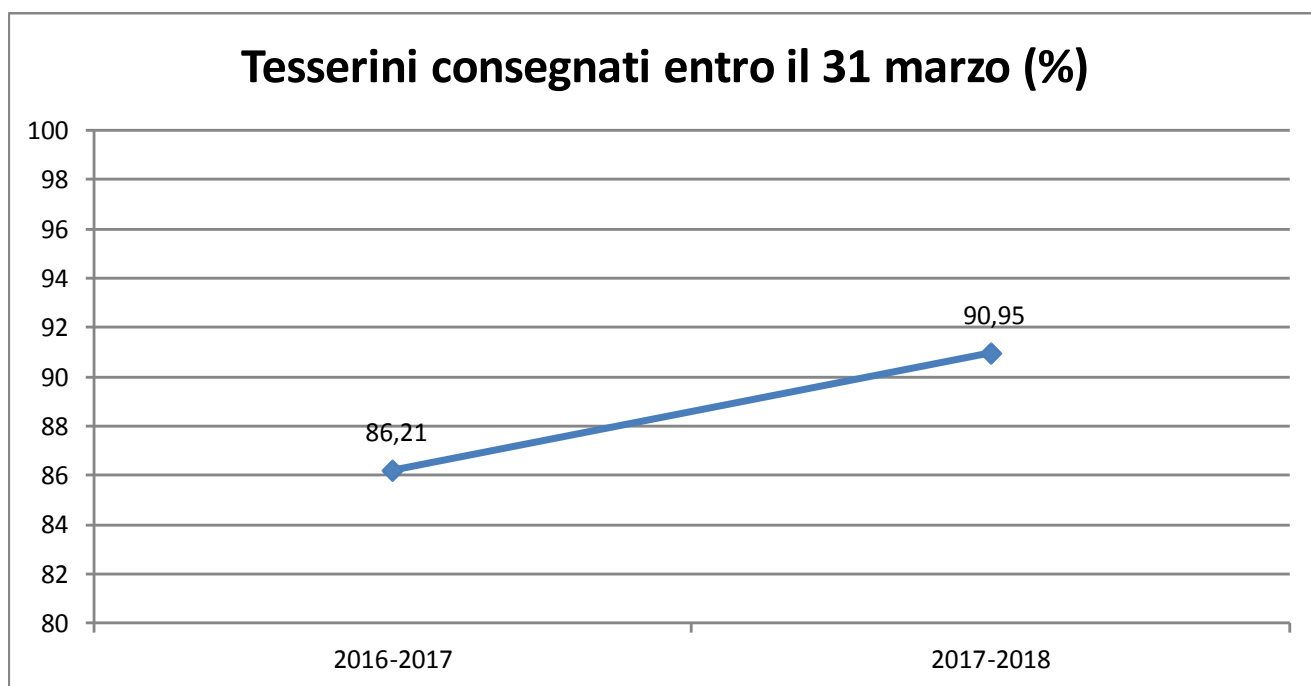
Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini stampati** nelle annate venatorie 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019



Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini vidimati** nelle annate venatorie 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019



Il grafico seguente illustra il numero dei **tesserini consegnati** entro il 31 marzo nelle annate venatorie 2016/2017 e 2017/2018.



PREAPERTURA

nei giorni **1, 5 e 8 settembre 2019** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*). Nei giorni **1 settembre 2019** è consentito l'esercizio venatorio, soltanto da appostamento, alle specie tortora (*Streptopelia turtur*);

Durante il periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione pSIC, SIC e ZPS.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie e i periodi specificati di seguito:

- Specie cacciabile **dal 15 settembre 2019 al 31 ottobre 2019**: quaglia (*Coturnix coturnix*);
- Specie cacciabili **dal 15 settembre 2019 al 31 ottobre 2019**: tortora (*Streptopelia turtur*) dal 16 settembre al 1 ottobre soltanto da appostamento fisso;
- Specie cacciabili **dal 15 settembre al 30 dicembre 2019**: merlo (*Turdus merula*);
- Specie cacciabili **dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020**: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020**: pavoncella (*Vanellus vanellus*), moriglione (*Aythya ferina*);
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*);
- Specie cacciabili **dal 9 ott 2019 al 10 febbraio 2020**: gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), con la limitazione, per il periodo che va dal 20 gennaio al 10 febbraio 2020, di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020**: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019 con e senza l'ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 senza l'ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 1° gennaio al 30 gennaio 2020, autorizzano la caccia alla volpe con l'ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2019 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2019;
- Specie cacciabili esclusivamente sulla base dei piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., **dal 2 ottobre al 30 novembre 2019**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), starna (*Perdix perdix* - per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 16 L. R. 26/2012 e s.m.i.);
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere;

- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante;
- Specie cinghiale (*Sus scrofa*) **dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019**, **esclusivamente in battute autorizzate**.

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2019/2020 sono pari a **30**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato- domenica	3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 e 31	13
NOVEMBRE Giovedì-domenica	3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28	8
DICEMBRE Giovedì-domenica	1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, e 29	9
TOTALE GIORNATE		30

Specie cacciabili **dal 2 ottobre 2019 al 10 febbraio 2020** (in applicazione dell'art. 18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (*Columba palumbus*), con la limitazione dal 1 gennaio 2020 al 10 febbraio 2020 di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento e carniere giornaliero massimo di cinque capi;

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio è vietato collocare gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Come stabilito nel vigente Piano Faunistico Venatorio si evidenzia che l'attività venatoria programmata oltre il limite del 31 gennaio, per le specie di cui al punto precedente non interessa individui già di ritorno verso i quartieri riproduttivi, protetti dalla L. 157/1992.

In presenza di **eventi climatici sfavorevoli** alla beccaccia (*Scolopax rusticola*), come suggerito dal Piano di gestione europeo (*azione prioritaria*), come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti per più giorni, gli Uffici competenti dovranno disporre l'immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività.

Nel caso di annata particolarmente **siccitosa** tale da determinare concentrazioni anormalmente elevate di soggetti sulle poche zone allagate, che possono rendere gli stessi particolarmente vulnerabili, l'inizio della caccia agli acquatici potrà essere posticipato con provvedimento regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti "regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i Comitati di Gestione" e possono pertanto modificare in tal senso il prelievo venatorio per le specie stanziali oggetto di caccia ai sensi del presente calendario, con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge, e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie confondibili, e in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), moretta (*Aythya fuligula*) e combattente (*Philomachus pugnax*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti

paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se l'attività venatoria è prevista dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 26/2012 e s.m.i. .

INDICAZIONI RELATIVE ALLE AREE “NATURA 2000”

Nei Siti di Interesse comunitario, nei proposti Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale dell'intero territorio regionale è consentito praticare attività venatoria nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dalla Commissione VIA-VAS nella Valutazione di Incidenza dei precedenti Calendari venatori, e nella Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Campania 2013-2023, nonché di quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”.

I **periodi di caccia** e le **specie cacciabili** nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti:

- **dal 2 al 31 ottobre 2019:** quaglia e tortora;
- **dal 2 ottobre 2019 al 30 novembre 2019:** starna (solo se è presente nei piani di prelievo annuali proposti dagli ATC), coniglio selvatico;
- **dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019:** allodola, beccaccia, merlo, fagiano (per tale specie la caccia nel mese di dicembre è possibile solo in presenza di un piano di prelievo annuale dell'A.T.C.), cinghiale, volpe e lepre (per tale specie la caccia è interdetta se è documentata la presenza di lepre italica);
- **dal 2 ottobre 2019 al 9 gennaio 2020:** cesena, tordo bottaccio, tordo sassello;
- **dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020:** alzacola, canapiglia, folaga, fischione, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, pavoncella, gazza e ghiandaia; beccaccino esclusivamente in caccia vagante e frullino esclusivamente in caccia vagante;
- **dal 2 ottobre 2019 al 10 febbraio 2020** (in applicazione dell'art.18 comma 2 della L. 157/1992): colombaccio (per questa specie dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020 solo caccia da appostamento e carniere massimo giornaliero di cinque capi), e cornacchia grigia (per quest'ultima specie dal 1 gennaio al 10 febbraio 2020, solo caccia da appostamento).

Per il periodo dal 20 gennaio al 10 febbraio 2020 è vietato collocare gli appostamenti a meno di **cinquecento metri dalle zone umide** frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose.

Non è consentita in tutte le aree “Natura 2000” la caccia al Porciglione e al Codone, né il controllo dei corvidi con lo sparo al nido nei luoghi dove è possibile la presenza di Lodolaio (*Falco subbuteo*) e Gufo (*Asio otus*).

Al fine di limitare il disturbo arrecato dall'esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle *Zone di protezione speciale (ZPS)* la caccia è consentita **solo dalle ore 7:00 alle 12:00**, con l'eccezione, ove insistano aree di caccia specifica in battuta, della caccia al cinghiale.

Le precedenti indicazioni sono coordinate con quanto stabilito al successivo paragrafo “**Divieti in Aree Natura 2000**”, *in caso di discordanza prevale l'indicazione più restrittiva.*

CARNIERE

Si riportano di seguito i limiti di carniere, coerenti con quanto indicato dall'ISPRA nei pareri relativi ai precedenti calendari venatori e nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ...”, nonché nella D.G.R. n. 5304 del 6.8.1999 relativa alle Aree Contigue del Parco Nazionale del Vesuvio:

- **fauna stanziale:** **cinque capi** complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a **due capi** per giornata per la specie volpe e fagiano. Per quest'ultima specie, solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . A **un capo** per giornata lepre, starna e coniglio. Per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C. . Il **prelievo stagionale** per la fauna stanziale non dovrà superare i **10 capi** per la lepre, **5 capi** per la starna e per il coniglio;

- **fauna migratoria: venti capi** complessivi per giornata (**quindici capi** nelle aree pSIC, SIC, e ZPS) con le seguenti ulteriori limitazioni: **quindici capi** per merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello; **dieci capi** per anatidi, rallidi, limicoli, allodola e colombaccio; **due capi** per moriglione, **cinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora e da gennaio, anche per il colombaccio; **tre capi** per beccaccia, codone e porciglione. Nelle zone Natura 2000 incluse nelle Aree contigue del parco del Vesuvio si riportano ulteriori limiti di cerniere per le seguenti specie: beccaccia **due capi**, quaglia e tortora **tre capi**.

Il **prelievo stagionale** per la fauna migratoria non dovrà superare: **venticinque capi** per pavoncella, quaglia e tortora; **quindici capi** per codone e porciglione; **dieci capi** per moriglione; **venti capi** per beccaccia; **cinquanta capi** per allodola.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b) della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., gli Uffici competenti indicano “il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria” e possono pertanto modificare i limiti di cerniere per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio.

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, segnala ALL'ISPRA ex INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it), data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di **tre giornate di caccia consecutive**, incluse anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie, in quelle Agrituristiche – venatorie, ed in altre regioni.

Non è consentito cacciare il martedì ed il venerdì; nelle aree pSIC, SIC e ZPS anche **il lunedì** è giornata di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI

I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per i non residenti), osservando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L'inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. R. 26/2012 e s.m.i.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L. R. 26/2012 e s.m.i., tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto). Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori di posizionamento e rimozione dell'appostamento temporaneo, sempre che l'arma sia scarica e in custodia. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima e dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

L'attività venatoria su Beccaccia (*Scolopax rusticola*) potrà essere esercitata solo dalle ore 7:30 alle ore 16:00.

UTILIZZAZIONE ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003.

Tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio e nel periodo compreso dal 1 settembre al 15 settembre 2019 ad esclusione del martedì e venerdì e dei giorni **1, 5 e 8** settembre di preapertura.

Gli Uffici competenti per territorio, con proprio provvedimento, dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori, autorizzano l'anticipo fino a quarantacinque giorni, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte.

Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti.

Eventuali successivi regolamenti in materia saranno pubblicizzati con la massima tempestività.

Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l'addestramento dei cani è consentito con le medesime modalità sopra indicate.

Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Divieti in Aree Natura 2000", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane per attività venatoria su fauna selvatica è consentito, esclusivamente, per le specie e durante i periodi indicati nel presente calendario venatorio.

Durante la caccia da appostamento in preapertura, e nella prima decade di febbraio, è consentito l'utilizzo di un solo cane per cacciatore esclusivamente per il riporto nel raggio di 200 metri dall'appostamento, e solo per il recupero della selvaggina ferita o abbattuta.

BATTUTE DI CACCIA AL CINGHIALE

Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, dal **2 ottobre al 31 ottobre 2019, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**.

In assenza di Regolamento, gli Uffici regionali territorialmente competenti possono procedere ad autorizzare battute di caccia al cinghiale, previa elaborazione di apposito Disciplinare di caccia al cinghiale.

La U.O.D. 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Regione Campania renderà noto, tempi e scadenze per la redazione, da parte degli Uffici regionali territorialmente competenti, del Disciplinare per l'affidamento delle aree vocate alle squadre.

Le autorizzazioni di affidamento delle aree vocate alle squadre dovranno essere rilasciate inderogabilmente **entro il 24 settembre 2019**.

Le autorizzazioni devono riportare date, località e squadre autorizzate.

L'Ufficio competente all'autorizzazione delle squadre, dovrà verificare che sulle pagine del tesserino venatorio dei componenti della squadra da autorizzare alla battuta, sia riportata la dicitura "**RICHIESTA CACCIA AL CINGHIALE**". La richiesta dell'opzione a tale specificità, avverrà da parte del cacciatore tramite accesso autenticato al sistema "campaniacaccia.it", che consentirà di stampare il tesserino, identificato dal codice fiscale, dall'anno e da un numero progressivo, precompilato nella sezione anagrafica generato dal sistema in formato pdf, contenente, a partire dall'annata venatoria 2018/2019, anche l'autorizzazione alla caccia al cinghiale.

Le aziende faunistico venatorie, entro l'inizio della stagione, possono proporre agli Uffici competenti per territorio la modifica, per tutto il periodo, dei giorni settimanali stabiliti per la caccia al cinghiale. La decisione deve essere comunicata obbligatoriamente anche all'U.O.D. 04 Ufficio Centrale Foreste e Caccia della Regione Campania, al comando dell'ex Corpo Forestale dello Stato oggi Comando Regione Carabinieri Forestale della Campania competente per territorio. Tali modifiche devono obbligatoriamente essere applicate anche per le eventuali battute di caccia alla volpe.

Gli Uffici competenti provvederanno alla puntuale definizione dei territori destinati alle battute per le specie cinghiale e volpe, nell'ambito delle citate disposizioni di cui all'art.38, comma 1, lett. a) della L.r. 26/2012 e s.m.i.

L'attività venatoria su cinghiale sarà effettuata utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, e nel corso delle battute di caccia a tale specie è vietato portare cartucce con munizione spezzata.

CACCIA DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203..." le Regioni possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157."

la Caccia di selezione al cinghiale con metodi selettivi, sarà attuata con l'ausilio di arma a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, dotata di ottica di mira. Il periodo previsto è dal 1° gennaio al 31 dicembre, l'attività venatoria può essere esercitata da **un'ora prima** del sorgere del sole fino **ad un'ora dopo** il tramonto e sarà condotta esclusivamente da punti fissi e dal personale individuato dalla normativa vigente.

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2019/2020)

SPECIE	sett preaper tura I°-II°	Sett. apertu ra II°	I°	ott II°	III°	I°	nov II°	III°	I°	dic II°	III°	I°	gen II°	III°	feb I°
Gazza (in preapertura soltanto da appostamento)	1 – 5 - 8		9 ot												10 feb
Ghiandaia (in preapertura soltanto da appostamento)	1 – 5 - 8		9 ot												10 feb
Tortora (in preapertura soltanto da appostamento)	1	15 sett.			31 ot										
Cornacchia grigia (in preapertura solo appostamento)	1 – 5 - 8		9 ot												10 feb
Merlo (in preapertura soltanto da appostamento)		15 sett.									30 di				
Colombaccio			2 ot												10 feb
Quaglia		15 sett.			31 ot										
Fagiano (dal 30 nov al 30 gen solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)		15 sett.						30 no						30 ge	
Volpe			2 ot											30 ge	
Starna (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)			2 ot					30 no							
Coniglio selv. (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC)			2 ot					30 no							
Lepre comune			2 ot								30 di				
Cinghiale			2 ot								30 di				
Allodola			2 ot								30 di				
Beccaccia (con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00) e di carniere)			2 ot										19 ge		
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello			2 ot											30 ge	
Alzavola Canapiglia Codone Folaga Fischione Gallinella d'acq Germano reale Marzaiola Mestolone Porciglione			2 ot											30 ge	
Moriglione Pavoncella			2 ot										20 ge		
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)			2 ott										20 ge		

Tab. Riepilogo periodi di caccia (2019/2020) nelle zone pSIC SIC ZPS

SPECIE	sett			ott			nov			dic			gen		feb
	I°-II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°
Gazza			2 ott										20 gen		
Ghiandaia			2 ott										20 gen		
Tortora			2 ott		31 ott										
Cornacchia g			2 ott												10 feb
Colombaccio			2 ott												10 feb
Quaglia			2 ott		31 ott										
Fagiano			2 ott								30 dic				
Volpe			2 ott								30 dic				
Starna			2 ott					30 nov							
Coniglio selv.			2 ott					30 nov							
Lepre comune			2 ott								30 dic				
Cinghiale			2 ott								30 dic				
Allodola Merlo			2 ott.								30 dic				
Beccaccia con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00)			2 ott.								30 dic				
Cesena Tordo bottaccio Tordo sassello			2 ott.									9 gen			
Alzavola Canapiglia Folaga Fischione Gallinella d'acq Germano reale Marzaiola Mestolone			2 ott										20 gen		
Pavoncella			2 ott										20 gen		
Beccaccino Frullino (esclusivamente in caccia vagante)			2 ott										20 gen		

Tab. Riepilogo carniere (2019/2020)

SPECIE	GIORNALIERO PER SPECIE	GIORNALIERO COMPLESSIVO	STAGIONALE
Starna	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)	massimo 2 capi complessivamente ad eccezione del cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Coniglio	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		5 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Fagiano	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		Come da indicazioni – piano di prelievo
Lepre comune	1 (o come da indicazioni Uffici competenti)		10 (o come da indicazioni Uffici competenti)
Volpe	2 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Cinghiale	5 (o come da indicazioni Uffici competenti)		o come da indicazioni Uffici competenti
Germano reale	10	massimo 20 capi complessivamente (quindici nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)	
Canapiglia	10		
Fischione	10		
Codone	3		15
Mestolone	10		
Moriglione	2		10
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Folaga	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	3		15
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	5		25
Tortora	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Quaglia	5 (3 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		25
Beccaccia	3 (2 in SIC, ZPS, incluse nelle aree Contigue del Parco del Vesuvio)		20
Allodola	10		50
Cornacchia grigia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Gazza	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Ghiandaia	20 (15 nelle aree pSIC, SIC, e ZPS)		
Colombaccio	10 (5 da gennaio)		
Merlo	15		
Cesena	15		
Tordo bottaccio	15		
Tordo sassello	15		

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2019-2020

PRESCRIZIONI GENERALI

Al fine di potenziare l'impegno "volontario" svolto dal cacciatore nella gestione sia faunistica che ambientale "*sentinella del paesaggio*" e di favorire la crescita della biodiversità ed assicurare, nel tempo, il mantenimento degli habitat naturali si prevedono nel Calendario Venatorio 2019/2020 le seguenti prescrizioni:

- segnalazione di avvistamento di incendi boschivi;
- collaborazione, con gli enti preposti, ad attività di spegnimento e contenimento di incendi;
- segnalazione di coltivazioni di Cannabis;
- segnalazione di dissesti idrogeologici e principi di frane;
- segnalazioni di sentieri e collaborazione per la loro manutenzione;
- collaborazione con gli Enti preposti, ad attività di ricerca di persone smarrite.

Le trasformazioni del paesaggio rurale hanno portato con sé una drastica riduzione della fauna selvatica, in particolar modo di quella stanziale, quale lepre, fagiano e starna. Le coltivazioni intensive prevalentemente a mais, tabacco e altre colture industriali, gli appezzamenti sempre più estesi, l'eliminazione delle siepi e dei bordi dei campi, la diminuzione dei prati e dei cereali autunno-vernini sono alcune delle pratiche che hanno estremamente semplificato il territorio agrario creando una situazione ambientale decisamente ostile alla fauna che non trova più siti dove nidificare, proteggersi e nutrirsi. Lo stesso paesaggio rurale montano nel corso degli ultimi decenni è profondamente cambiato. Si osserva infatti una progressiva scomparsa di spazi aperti, quali prati e pascoli, a favore del bosco. Questi cambiamenti hanno implicato forti ripercussioni nei confronti della fauna selvatica, specialmente per quella legata agli ambienti prativi e pascolivi. Gli interventi di miglioramento ambientale per la fauna selvatica hanno come obiettivo quello di ricreare, in modo diffuso, piccoli habitat in grado di soddisfare le esigenze della fauna stessa in termini di copertura, rifugio ed alimentazione. Diversi sono stati i tentativi orientati al recupero del giusto equilibrio tra agricoltura produttiva e multifunzionale.

Ulteriori implicazioni in ambito venatorio derivano anche dalla Delibera della Giunta Regionale n. 331 del 05.06.2018 - "*Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del decreto ministeriale 1867 del 18.01.2018 concernente la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. allegato.*" con la quale si è proceduto ad approvare il documento - Regole di condizionalità in agricoltura (Regolamento UE 1306/2013): "*Elenco degli impegni applicabili a livello di territorio regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale 1867 del 18.01.18*". Infatti, alcuni Criteri di Gestione Obbligatorie (**CGO**) non si riferiscono specificamente ad attività agricole ma contengono disposizioni relative anche alla **caccia**. Ciò avviene, anche nell'ultimo DM n. 1867 del 18.01.18 nei punti: **BCAA6, CGO2, CGO3 e BCAA7**.

Con la parola "*Condizionalità*" si identificano tutti quegli impegni (*criteri di gestione obbligatoria – direttive e regolamenti*) e norme (*buone condizioni agronomiche ambientali*) in materia di sanità pubblica, di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali cui deve attenersi ogni agricoltore che fa richiesta di beneficiare di regimi di aiuto (*pagamenti diretti, misure agroambientali, indennità compensative ecc.*). Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti o premi, anche per i terreni che non rientrano direttamente nell'aiuto.

Le disposizioni comunitarie in materia di Condizionalità sono contenute nel Reg. CE n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 (*in particolare gli articoli 91, 92, 93, 94, 95 e l'allegato II*) " che stabilisce le regole applicabili: a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; b) al sistema di consulenza aziendale; c) ai sistemi di gestione e di controllo

che saranno istituiti dagli Stati membri; d) al regime della condizionalità; e) alla liquidazione dei conti". L'applicazione di tali disposizioni comunitarie è poi disciplinata da specifici provvedimenti approvati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF). Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e a superficie è tenuto a rispettare due categorie di requisiti :

1. Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO);

2. Mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I CGO sono 13 e riguardano il rispetto di direttive e regolamenti comunitari, per la maggior parte già in vigore da molti anni. Le BCAA sono 7 norme e rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Le BCAA da rispettare sono di natura agronomica (*erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni*) e ambientale (*gestione del set aside, copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio*), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat. CGO e BCAA sono classificati in tre settori:

1. ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;

2. sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;

3. benessere degli animali.

I tre settori sono a loro volta suddivisi in 9 temi:

1. acque;

2. suolo e stock di carbonio;

3. biodiversità;

4. livello di mantenimento minimo dei paesaggi;

5. sicurezza alimentare;

6. identificazione e registrazione degli animali;

7. malattie degli animali;

8. prodotti fitosanitari;

9. benessere degli animali.

I CGO includono obblighi già noti agli agricoltori, come la norme sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e sulla identificazione e registrazione degli animali.

DIVIETI

Divieti di immissione

È rigorosamente vietata l'immissione di **quaglia giapponese** (*Coturnix japonica*) su tutto il territorio regionale; sono comprese in tale divieto anche le attività cinotecniche e venatorie previste dagli articoli 14 e 23 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Analogamente non sono consentiti la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e **popolazioni non autoctone**, con l'eccezione della Lepre europea nelle aree in cui non sia presente la lepre italiana.

Non sono consentiti, infine, **ripopolamenti con cinghiale** in tutto il territorio della Regione Campania.

Zone di caccia vietata

La disciplina dei casi di aree in cui l'esercizio venatorio è vietato, del tutto o parzialmente, è riportata:

- all'articolo 10 comma 8 lettera d), all'articolo 15 commi 6, 7, 8 e 21, all'articolo 27 comma 5, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- all'articolo 32, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- all'articolo 5, comma 11, all'articolo 9 comma 1 lettera a), all'articolo 10 comma 3 lettera d), all'articolo 11 comma 4, all'articolo 16 comma 2, all'articolo 21, all'articolo 22 comma 1 e 2, all'articolo 25, comma 1, lettere e), l), m), della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;

- L'esercizio venatorio è inoltre vietato nei soprassuoli delle zone boscate interessate **da incendi boschivi da meno di dieci anni** ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1.

In allegato è riportata una cartina riepilogativa delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, il cacciatore può accertare con precisione tale condizione presso il catasto degli incendi boschivi detenuto da ciascun Comune.

Divieti in Aree Natura 2000

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007 *“Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”*, nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 *“Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*:

Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne; (**Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017**)

- Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:

1. esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
2. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
3. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
4. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
5. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
6. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
7. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
8. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
9. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
10. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo

(*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;

- Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione, valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

Divieto di bruciatura delle stoppie

La bruciatura di paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale è vietato ai sensi della vigente normativa in materia ambientale. I trasgressori incorrono nelle previste sanzioni amministrative e penali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul disposto di cui all'art. 11 della l. 353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: “art. 423 bis – (incendio boschivo) – chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.

Ulteriori divieti

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione naturale ed in tutte le altre aree naturali protette (vedi allegati);
- cacciare a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia.

salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili, utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'allegato A all'ordinanza 5 agosto 2010 del Ministro della salute e ss.mm.ii;

PRESCRIZIONI

Battute di caccia al cinghiale

Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute.

Non è permesso portare cartucce con munizione spezzata di qualsiasi tipo nel corso delle battute di caccia al cinghiale.

Il capo squadra deve adottare le necessarie cautele sanitarie dopo l'abbattimento del cinghiale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale 6 dicembre 2011 n. 10 “*Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania*” e al Decreto Giunta Regionale n. 147 del 28/12/2012 “*attività connesse alla sorveglianza epidemiologica fauna selvatica*” e del “*Piano di gestione e monitoraggio ai fini epidemiologici della fauna selvatica in Regione Campania*”. In conformità con le finalità proprie delle succitate previsioni, le squadre provvedono alle attività di seguito dettagliate:

- Il capo squadra o un suo delegato è tenuto al ritiro, alla corretta compilazione in ogni sua parte ed alla restituzione agli uffici competenti del registro di caccia al cinghiale in braccata. Tali registri sono consegnati dall'ufficio regionale di competenza a partire dal 1° al 30 settembre 2019 e

vanno restituiti dal 2 al 15 gennaio 2020, nei tempi indicati dall'ufficio. La mancata o palese errata compilazione comporterà l'esclusione dei componenti della squadra dall'assegnazione delle zone di caccia per la stagione venatoria successiva;

- al conferimento di campioni secondo le modalità previste dal Piano di monitoraggio sanitario e utilizzando il modulo apposito allegato allo stesso. I campioni vanno consegnati al Servizio Veterinario competente per territorio oppure alle sezioni provinciali distaccate dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Copia della predetta scheda deve essere consegnata all'Ufficio caccia dei Servizi Territoriali Provinciali.

Ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2019 – 2020 ed il cacciatore che ha eseguito l'abbattimento deve annotare sul proprio tesserino ogni singolo cinghiale abbattuto. L'annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l'abbattimento ed il recupero del cinghiale. La mancata osservanza di tale obbligo, è causa di esclusione **per tutti i componenti della squadra** per la successiva annata venatoria.

Per garantire l'ossequio delle prescrizioni sopra riportate, ogni squadra di caccia al cinghiale deve avere al proprio interno almeno una persona formata "c. d. *cacciatore formato*", così come previsto dalla Normativa vigente, Reg. (CE) 853/2004.

Criteri di sicurezza

Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità - (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.) Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

Bossoli

I bossoli delle cartucce devono **essere sempre recuperati** dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L. R. 26/2012 e s.m.i.

Zone umide

All'interno delle zone umide non è permesso utilizzare munizioni contenenti piombo. Per il periodo dal 21 gennaio al 9 febbraio è vietato collocare appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06.-

Vendita per consumo umano

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto definito nel Regolamento (CE) n. 853/2004 e successive modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e del Regolamento (CE) N. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 (Allegato IV, Cap II), è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica", contenuto nel "Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, sanità e benessere animale e sanità delle piante (P.R.I.) 2011 - 2014", approvato con D.G.R. n. 377 del 04.08.2011, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 54 del 16/08/2011;

Uso del Tesserino regionale

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente tramite accesso autenticato del cacciatore al sistema "*campaniacaccia.it*", utilizzando le funzioni disponibili nell'area "*Tesserini*". Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione o la denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria.

Il tesserino è rilasciato solo a coloro che sono in regola con l'iscrizione con residenza venatoria ad un ATC della Regione e a coloro che eserciteranno le attività venatorie esclusivamente in altre regioni. Il

cacciatore deve inserire, a tal fine gli estremi del versamento della tassa regionale venatoria se non ancora immessi nel sistema. Se sono presenti tutti gli elementi richiesti, il sistema provvede a generare il tesserino “telematico” del cacciatore, con la parte anagrafica precompilata e con la segnatura degli ATC in cui lo stesso risulta ammesso, in formato “pdf” con impaginazione adatta alla stampa su foglio A4.

Una volta stampato il tesserino, anche su carta riciclata, è possibile ritagliare le pagine come indicato dai margini tratteggiati e unirle con la cucitrice metallica, oppure spillare direttamente i fogli formato A4.

Il tesserino “telematico” stampato dal cacciatore coadiuvato dalle Associazioni Venatorie, **prima di poter essere utilizzato** deve essere vidimato, presso il Comune di residenza o presso l’Ufficio regionale competente per i residenti nel capoluogo, apponendo, sulla prima pagina (*timbro del comune e/o Ufficio regionale competente*) e firma e timbro del funzionario appositamente delegato, ed in ogni giunzione di pagine (timbro del comune e/o STP).

A partire da questa stagione venatoria è previsto anche la possibilità di **Stampa del Tesserino venatorio regionale su “modello bianco”**. Le procedure di emissione e stampa del Tesserino precompilato sono state adottate in via sperimentale nella stagione venatoria 2015-2016, e in via definitiva dalla stagione venatoria 2016-2017.

Nella stagione venatoria corrente viene introdotta una procedura ulteriore ed alternativa che prevede la stampa del Tesserino bianco, senza i dati anagrafici del cacciatore, partendo dai modelli resi disponibili attraverso lo sportello unico delle attività venatorie regionale (SUAV).

Gli Uffici regionali territoriali, su richiesta del cacciatore, accedono al SUAV e richiedono la generazione del numero di tesserino. Il sistema regionale effettua i controlli necessari e, in caso di esito positivo (completezza dei dati anagrafici, estremi dei versamenti della tassa regionale venatoria e della quota di ammissione all’ATC, iscrizione con residenza venatoria) genera il numero univoco del tesserino collegato al cacciatore e autorizza la compilazione del modello cartaceo.

Gli operatori dell’Ufficio regionale competente per territorio, una volta ottenuto il numero del tesserino, procedono con la compilazione del tesserino cartaceo sul quale dovranno essere riportati con inchiostro indelebile e in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: numero del tesserino, data di rilascio, anagrafica del cacciatore, forma di caccia prescelta, ATC di ammissione con residenza venatoria, estremi della licenza di caccia, codice fiscale, che dovrà essere riportato su tutte le pagine.

Completata la compilazione l’operatore procede con la vidimazione tramite timbratura di tutte le pagine e apposizione di timbro e firma autografa nella pagina iniziale. Come noto la vidimazione dovrà obbligatoriamente e contestualmente essere riportata nel SUAV.

La generazione del tesserino nel SUAV, la compilazione del tesserino cartaceo, la vidimazione e il rilascio al cacciatore possono essere effettuate solo dall’Ufficio regionale territoriale competente rispetto alla provincia di residenza anagrafica del cacciatore.

Il funzionario preposto alla validazione provvede alla verifica delle ricevute dei versamenti effettuati (*tassa di concessione governativa, tassa regionale venatoria e quota di iscrizione all’ATC*), alla timbratura del tesserino e alla annotazione degli estremi in apposito elenco, al fine di evitare validazioni di duplicati.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l’attività venatoria, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, con inchiostro indelebile e negli appositi spazi il mese, il giorno, il tipo di caccia esercitato, e i riferimenti del luogo in cui pratica l’attività venatoria. Il cacciatore deve annotare sul tesserino ogni singolo capo di selvaggina (sigla della specie). L’annotazione dei capi deve essere effettuata dopo l’abbattimento ed il recupero sia per le specie stanziali che per quelle migratorie. Il cacciatore nelle giornate successive e/o alla fine dell’annata venatoria, può ricopiare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il tesserino “telematico”, deve essere consegnato al termine della stagione venatoria, entro il **31 marzo 2020** all’Ente che lo ha vidimato (*Comune di residenza o presso l’Ufficio Caccia competente per i residenti nel capoluogo*) il quale consegnerà apposita ricevuta, così come previsto dalla normativa vigente.

I Comuni restituiscono sollecitamente agli Uffici regionali competenti, corredati da un elenco nominativo, i tesserini rilasciati per l’annata venatoria conclusa.

Gli Uffici competenti provvederanno a comunicare alla Regione, entro il 31 marzo il numero dei tesserini rilasciati da ciascun Ente per l'annata venatoria conclusa ed alla registrazione dei dati, riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori, attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it entro il mese di agosto. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria, purché non sia stata utile all'esercizio venatorio, anche se parzialmente.

I Comuni, gli Uffici competenti e gli Organi di controllo dispongono degli elenchi dei tesserini "telematici" rilasciati ai cacciatori tramite il sistema "campaniacaccia.it".

Aree Contigue

Si applicano, ove non contrastanti con la normativa vigente, le disposizioni di cui alla D.G.R. n.5304 del 6.8.1999 per il Parco Nazionale del Vesuvio e al D.P.G.R. n. 516/2001 per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Obblighi del cacciatore

Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (*cappello, copricapo, pettorina, ecc.*) ad alta visibilità. L'obbligo non ricorre per quanti pratichino la caccia vagante in zone prive di superficie boscata e di macchia, nonché per chi eserciti l'attività venatoria alla fauna migratoria esclusivamente all'interno della postazione utilizzata per l'appostamento. Qualora si cambi postazione o ci si muova ai fini del recupero di un capo abbattuto, andrà invece indossato un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

INFORMAZIONI

Controllo delle popolazioni di cinghiali

Gli Enti gestori delle aree protette e gli A.T.C., di concerto con gli Uffici competenti, in base al disciplinare che definisce i "*Criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale*" approvato con D.G.R. n. 519 del 9/12/2013, sono sollecitati ad elaborare i programmi di prevenzione e controllo della specie cinghiale per le aree dove si registrano i maggiori danni da parte di tale specie, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Controllo del bracconaggio

I Carabinieri Forestale Campania e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie, guardie giurate volontarie addette alla vigilanza venatoria per conto delle Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale, dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Alla fine della stagione venatoria, le Associazioni presenteranno, agli Uffici competenti un consuntivo delle attività svolte.

Accesso per attività venatoria negli A.T.C.

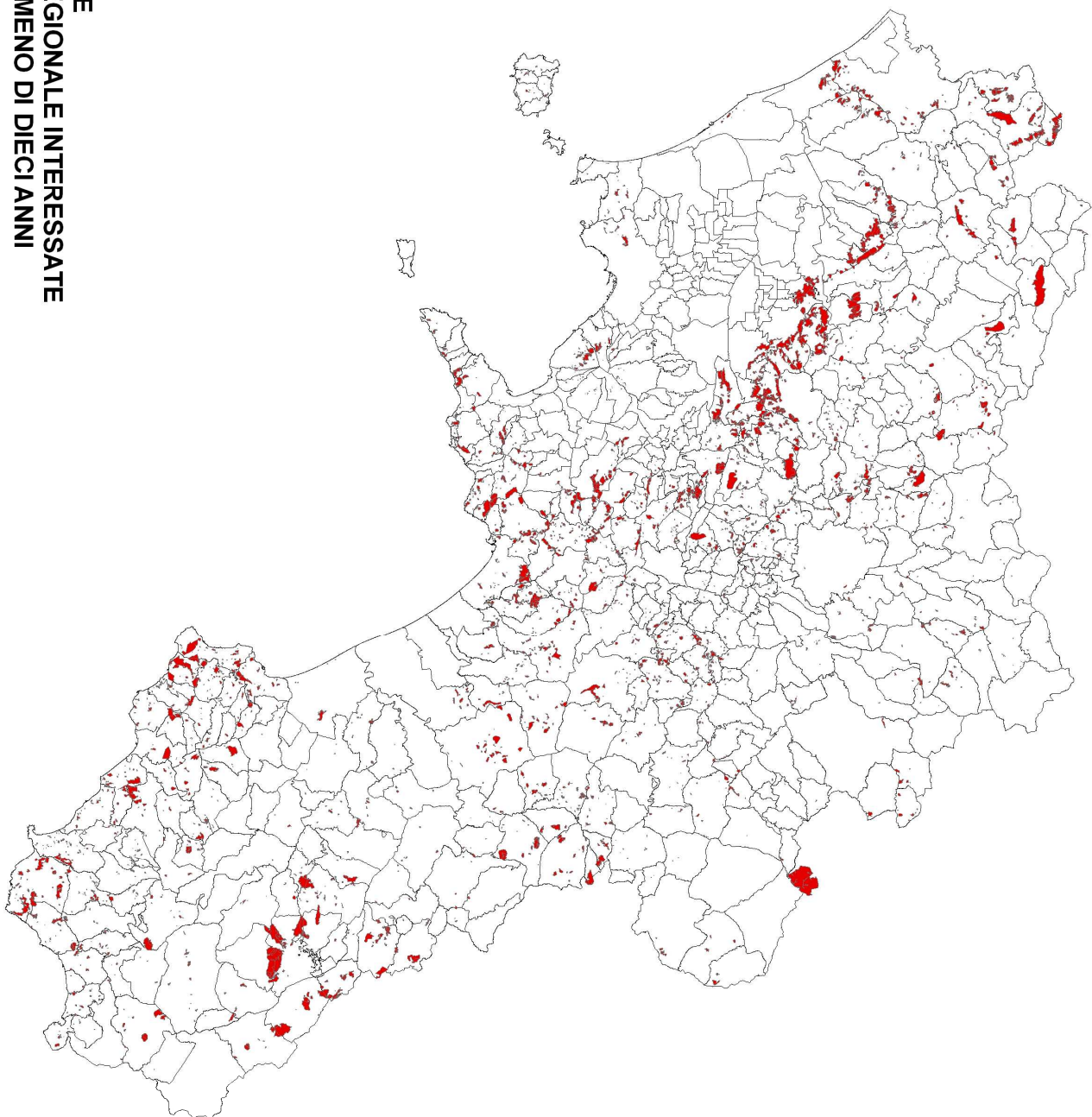
L'accesso per attività venatoria programmata agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania è disciplinato dall'art. 14, comma 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art 36 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 9 agosto 2012, n. 26 come modificata dalla legge regionale n. 12 del 6 settembre 2013 e relative regolamentazioni, e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992 e s.m.i..

Tavole delle effemeridi

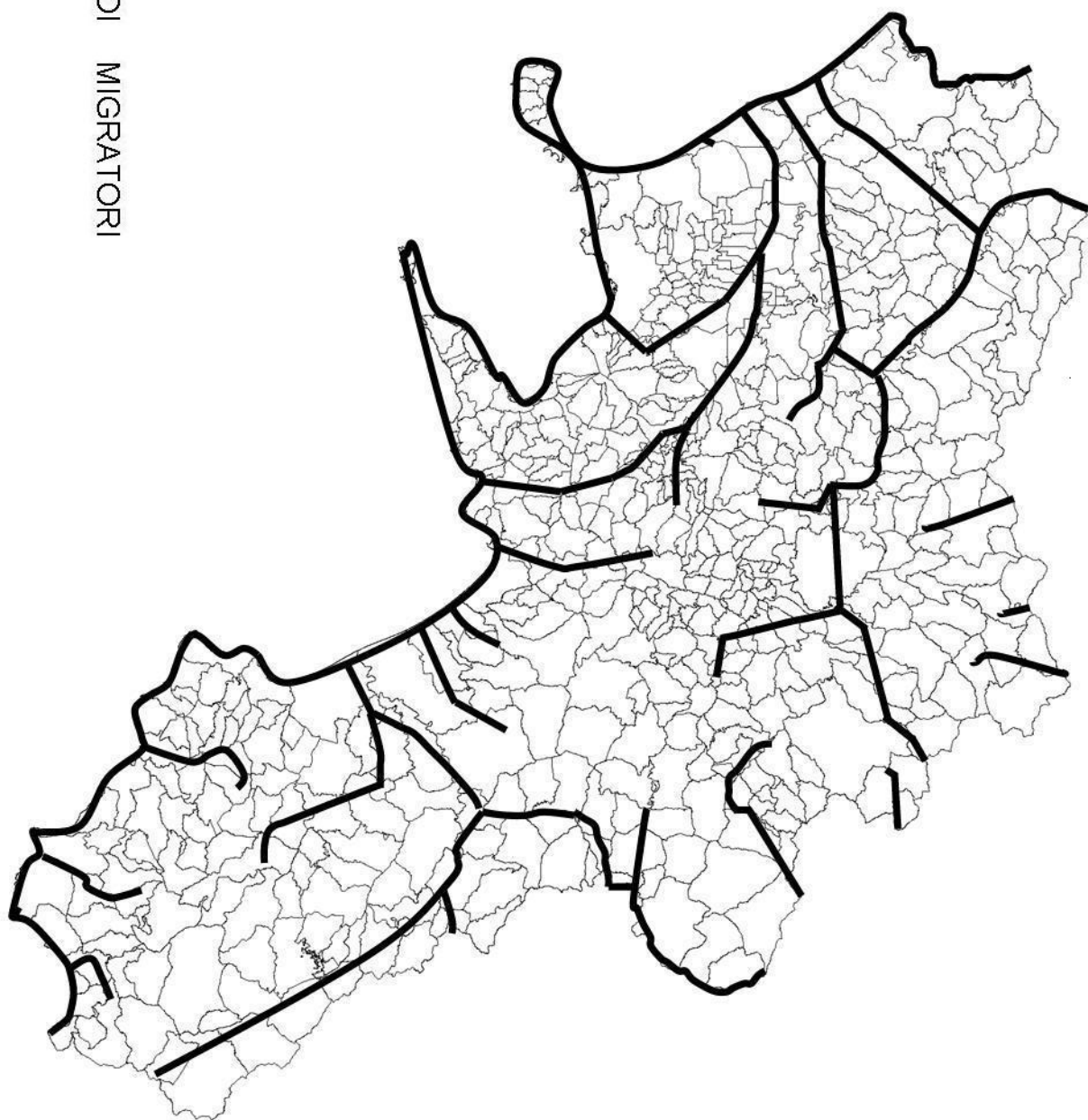
Set-19			Ott-19			Nov-19			Dic-19			Gen-20			Feb-20		
data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram	data	Sorge	Tram
01	06:30	19:35	01	07:00	18:44	01	06:33	16:58	01	07:08	16:35	01	07:28	16:44	01	07:14	17:18
02	06:31	19:33	02	07:01	18:43	02	06:35	16:57	02	07:09	16:35	02	07:28	16:45	02	07:13	17:19
03	06:32	19:31	03	07:02	18:41	03	06:36	16:56	03	07:10	16:34	03	07:28	16:46	03	07:12	17:21
4	06:33	19:30	04	07:03	18:39	04	06:37	16:55	04	07:11	16:34	04	07:28	16:47	04	07:11	17:22
05	06:34	19:28	05	07:04	18:38	05	06:38	16:54	05	07:12	16:34	05	07:28	16:48	05	07:10	17:23
06	06:35	19:26	06	07:05	18:36	06	06:39	16:53	06	07:13	16:34	06	07:28	16:49	06	07:09	17:24
07	06:36	19:25	07	07:06	18:35	07	06:40	16:51	07	07:14	16:34	07	07:28	16:50	07	07:08	17:26
08	06:37	19:23	08	07:07	18:33	08	06:42	16:50	08	07:15	16:34	08	07:28	16:51	08	07:07	17:27
09	06:38	19:21	09	07:08	18:31	09	06:43	16:49	09	07:15	16:34	09	07:27	16:52	09	07:06	17:28
10	06:39	19:20	10	07:09	18:30	10	06:44	16:48	10	07:16	16:34	10	07:27	16:53	10	07:05	17:29
11	06:40	19:18	11	07:10	18:28	11	06:45	16:47	11	07:17	16:34	11	07:27	16:54			
12	06:41	19:16	12	07:11	18:27	12	06:46	16:46	12	07:18	16:34	12	07:27	16:55			
13	06:42	19:15	13	07:12	18:25	13	06:48	16:46	13	07:19	16:34	13	07:27	16:56			
14	06:43	19:13	14	07:13	18:23	14	06:49	16:45	14	07:19	16:34	14	07:26	16:57			
15	06:44	19:11	15	07:14	18:22	15	06:50	16:44	15	07:20	16:35	15	07:26	16:58			
16	06:45	19:10	16	07:15	18:20	16	06:51	16:43	16	07:21	16:35	16	07:25	16:59			
17	06:46	19:08	17	07:16	18:19	17	06:52	16:42	17	07:22	16:35	17	07:25	17:00			
18	06:47	19:06	18	07:17	18:17	18	06:53	16:41	18	07:22	16:36	18	07:24	17:01			
19	06:48	19:05	19	07:19	18:16	19	06:55	16:41	19	07:23	16:36	19	07:24	17:02			
20	06:49	19:03	20	07:20	18:14	20	06:56	16:40	20	07:23	16:36	20	07:23	17:04			
21	06:50	19:01	21	07:21	18:13	21	06:57	16:39	21	07:24	16:37	21	07:23	17:05			
22	06:51	18:59	22	07:22	18:12	22	06:58	16:39	22	07:24	16:37	22	07:22	17:06			
23	06:52	18:58	23	07:23	18:10	23	06:59	16:38	23	07:25	16:38	23	07:22	17:07			
24	06:53	18:56	24	07:24	18:09	24	07:00	16:38	24	07:25	16:38	24	07:21	17:08			
25	06:53	18:54	25	07:25	18:07	25	07:01	16:37	25	07:26	16:39	25	07:20	17:10			
26	06:54	18:53	26	07:26	18:06	26	07:02	16:37	26	07:26	16:40	26	07:19	17:11			
27	06:55	18:51	27	06:28	17:05	27	07:04	16:36	27	07:26	16:40	27	07:19	17:12			
28	06:57	18:49	28	06:29	17:03	28	07:05	16:36	28	07:27	16:41	28	07:18	17:13			
29	06:58	18:48	29	06:30	17:02	29	07:06	16:35	29	07:27	16:42	29	07:17	17:15			
30	06:59	18:46	30	06:31	17:01	30	07:07	16:35	30	07:27	16:43	30	07:16	17:16			
			31	06:32	17:00	31			31	07:27	16:43	31	07:15	17:17			

**CARTOGRAFIA REGIONALE
AREE DEL TERRITORIO REGIONALE INTERESSATE
DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI**



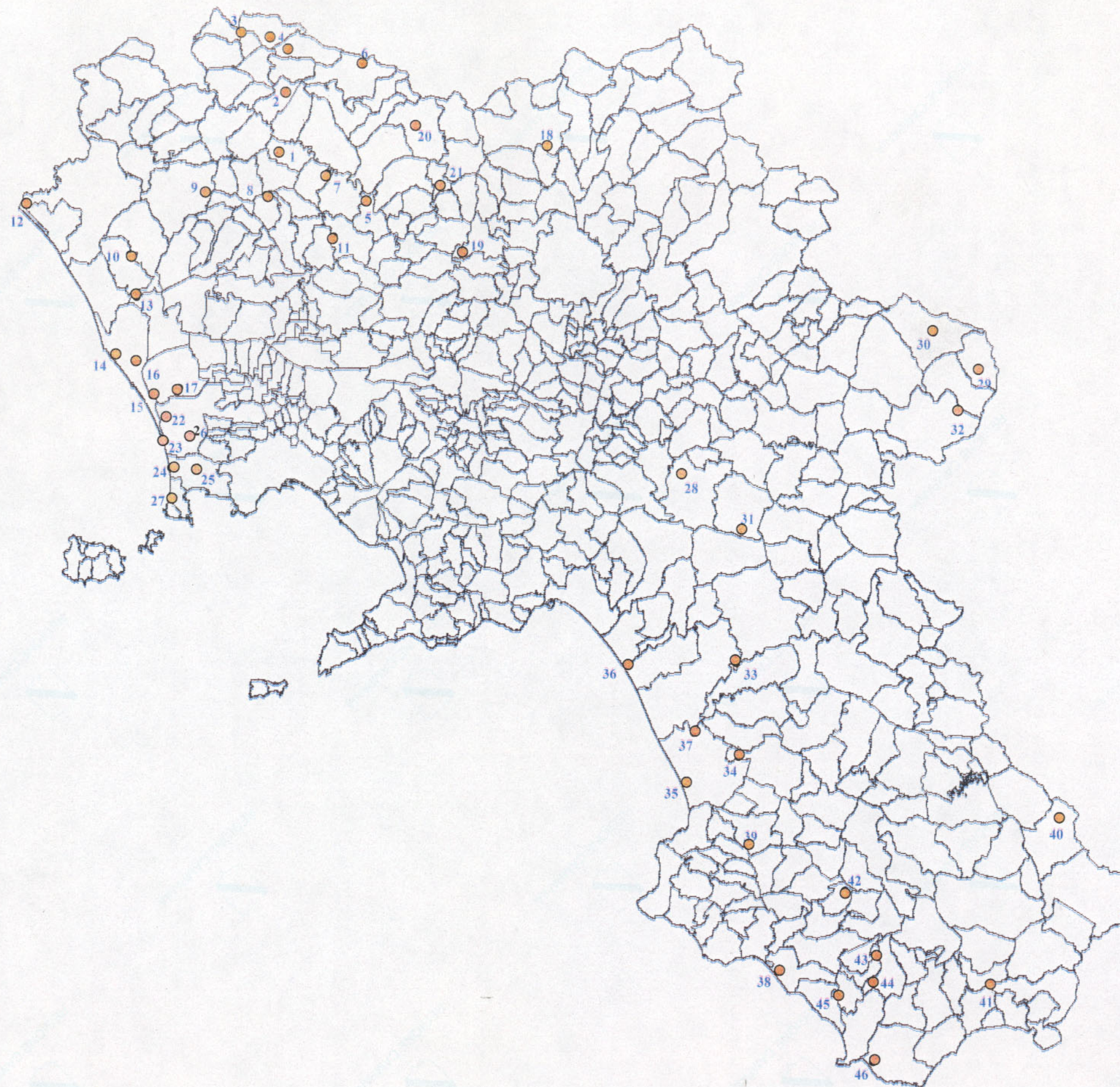


**AREE CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI
INTERESSATI DA ROTTE MIGRATORIE**
1) SELLA DI CONZA
2) MATESE
3) MONTE VICO ALVANO
4) VALICO DI CHIUNZI

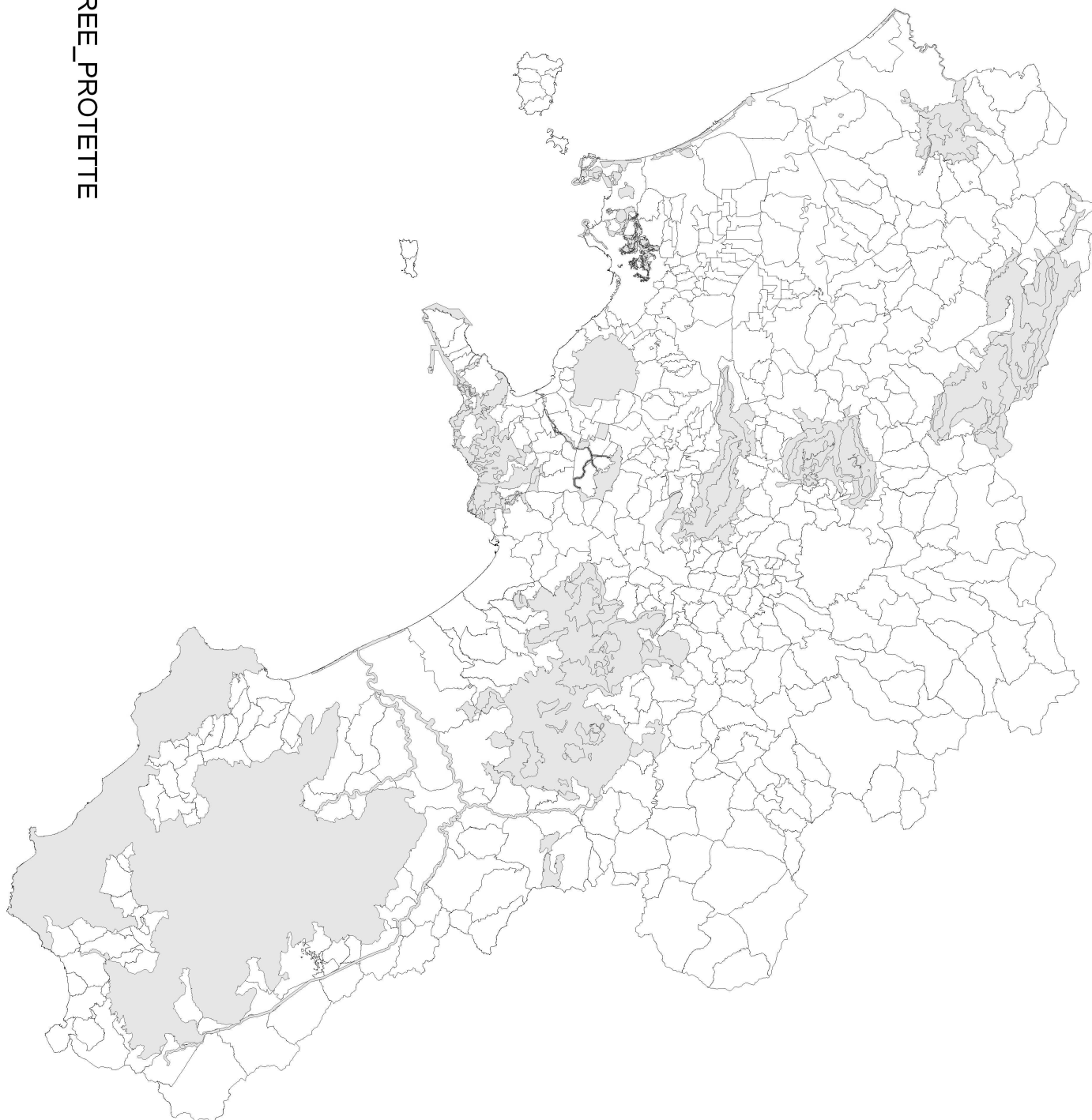


CORRIDOI
MIGRATORI

- 1 -Oasi WWF "Le Mortine" (CE)
- 2 -Lago di Capriati al Volturno..... (CE)
- 3 -Lago Gallo..... (CE)
- 4 -Lago di Letino..... (CE)
- 5 -Traversa di Ailano..... (CE)
- 6 -Lago Matese..... (CE)
- 7 -Torcino..... (CE)
- 8 -Presenzano..... (CE)
- 9 -Lago di Vairano..... (CE)
- 10 -Lago di Falciano..... (CE)
- 11 -Salicelle..... (CE)
- 12 -Foce Garigliano..... (CE)
- 13 -Agnena..... (CE)
- 14 -Variconi..... (CE)
- 15 -Porto Pinetamare..... (CE)
- 16 -Foce Regi Lagni..... (CE)
- 17 -Bonifica Canale di Vena (CE)
- 18 -Oasi WWF di Campolattaro (BN)
- 19 -Lago di Telesse..... (BN)
- 20 -Lago di San Giorgio..... (BN)
- 21 -Lago Decorata..... (BN)
- 22 -Lago Patria..... (NA)
- 23 -Lago Fusaro..... (NA)
- 24 -Lago Lucrino..... (NA)
- 25 -Lago Grande degli Astroni..... (NA)
- 26 -Lago d'Averno..... (NA)
- 27 -Lago Misero o Mare Morto..... (NA)
- 28 -Lago del Dragone..... (AV)
- 29 -Lago delle Canne..... (AV)
- 30 -Lago di San Pietro..... (AV)
- 31 -Lago Laceno..... (AV)
- 32 -Invaso di Conza..... (AV)
- 33 -Oasi WWF di Serre Persano..... (SA)
- 34 -Capodifiume (SA)
- 35 -Foce di Capodifiume..... (SA)
- 36 -Foce Tusciano..... (SA)
- 37 -Pantani di Hera Argiva..... (SA)
- 38 -Bacino di Velina..... (SA)
- 39 -Diga Alento..... (SA)
- 40 -Lago della Cessuta..... (SA)
- 41 -Lago Sabetta (SA)
- 42 -Lago Carmine e Nocellito (SA)
- 43 -Lago della Petrosa (SA)
- 44 -Lago delle Fosse..... (SA)
- 45 -Lago di San Giovanni..... (SA)
- 46 -Foce Mingardo..... (SA)



AREE_PROTETTE



ZPS
SIC

